

## Le dubbie deroghe ex art. 8 alla solidarietà negli appalti: brevi note sul contratto aziendale dell'ILVA di Paderno Dugnano

di Gabriele Gamberini e Davide Venturi

L'accordo ex art. 8 d.l. n. 138/2011 (convertito da l. n. 148/2011) riguardante, tra l'altro, la regolazione del «regime della solidarietà negli appalti», sottoscritto, in data 27 settembre 2011, dalla Società ILVA S.p.A. e dalla RSU del proprio stabilimento di Paderno Dugnano è un *unicum* nella storia delle Relazioni industriali.

In tale accordo una S.p.A. ha convenuto con la RSU di un proprio stabilimento che la medesima «in applicazione dell'art. 8 [...] non sarà soggetta per gli appalti ad oggi in atto e per i futuri che dovessero essere assegnati, al vincolo di solidarietà previsto dal decreto legge n. 223/2006 convertito dalla legge n. 248/2006 e successive modificazioni».

Tale regime di responsabilità solidale, nel momento in cui è stato stipulato l'accordo, aveva ad oggetto le ritenute ed i contributi previdenziali dei lavoratori del subappaltatore e dunque opponeva le parti contrattuali dell'appalto e del subappalto a soggetti terzi quali la Agenzia delle entrate, l'Inps e l'Inail. Le intese ex art. 8 tuttavia – sebbene possano operare anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie su cui vertono – sono contratti ed, in quanto tali, non possono produrre effetti rispetto ai terzi. Pertanto l'accordo in esame dovrà ritenersi nullo per contrarietà a norme imperative.

Se per esercizio teorico si volesse comunque proseguire la analisi – assumendo che l'accordo abbia ad oggetto l'unico regime di responsabilità solidale derogabile, ossia quello previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 – si rileverebbe la difficoltà di collegarlo ad uno degli obiettivi indicati nell'art. 8, comma 1, sia per la indeterminatezza delle locuzioni utilizzate nelle premesse, sia per la circostanza che ILVA S.p.A. agisce come committente, autoesonendosi dalla responsabilità solidale. La deroga al «regime della solidarietà negli appalti» ex art. 8 presuppone invece che questa sia prevista dall'appaltatore, in favore dei propri committenti, quale strumento volto ad aumentarne la appetibilità sul mercato in un momento di crisi economica. Solo in tal caso, infatti, la impresa che la stipula potrebbe attendersi un beneficio diretto, economicamente rilevante, finalizzato agli obiettivi di cui all'art. 8, comma 1; altrimenti, ove la deroga fosse prevista dal committente, il medesimo potrebbe, al massimo, motivare che andrebbe a perseguire i suddetti obiettivi attraverso l'investimento dei fondi che aveva accantonato per far fronte ad eventuali obbligazioni solidali. Una tale correlazione sarebbe tuttavia da dimostrare, perlomeno attraverso la concreta indicazione dei fondi utilizzabili. Inoltre solo ove la deroga venga stipulata dall'appaltatore la rappresentanza sindacale del medesimo potrà avere legittimazione negoziale, in altra maniera la medesima si troverebbe ad accordare una deroga che non riguarda i lavoratori che rappresenta, ma i lavoratori delle imprese appaltatrici (per un approfondimento sul tema della facoltà derogatoria della contrattazione collettiva nella responsabilità solidale negli appalti si rinvia a G. Gamberini, D. Venturi, *La facoltà derogatoria della contrattazione collettiva nella responsabilità solidale negli appalti*, in corso di pubblicazione in *DRI*, n. 3/2013 di prossima pubblicazione). Essendo poi le deroghe ex art. 8 finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi appare ragionevole ritenere che

debbano operare per un periodo determinato, necessario e sufficiente al raggiungimento dei medesimi, mentre nell'accordo è prevista una quantomeno dubbia deroga *sine fine*.

Nonostante le criticità sopra rilevate – così come sintetizzate nello schema allegato – ne inficino la validità, l'accordo ILVA è stato oggetto di un acceso dibattito politico-sindacale – sfociato nel ritiro della firma da parte della Fiom-Cgil – per aver detta rappresentanza aziendale sottoscritto una intesa *ex art. 8* sebbene la Cgil nazionale, e soprattutto il leader della Fiom, siano fortemente contrari all'uso di tale strumento. Ciò che preme rilevare tuttavia è come lo scontro sindacale abbia prescisso dalla analisi giuridica, che avrebbe consentito di ridurre il dibattito a mera teoria, alimentandosi invece nella ideologia. Di ciò non può andare esente da colpe il raffinato dibattito accademico che si è sviluppato su tali tematiche che, pur coinvolgendo la miglior Dottrina, evidentemente non ha saputo trasmettere agli operatori del mercato nemmeno parte delle erudite considerazioni che ha prodotto.

**Gabriele Gamberini**

Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro  
ADAPT-CQIA, Università degli Studi di Bergamo

**Davide Venturi**

ADAPT Research fellow

	Art. 8 d.l. n. 138/2011	Accordo ILVA Paderno Dugnano	Giudizio																	
<b>Fonte</b>	Contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale	Accordo sindacale aziendale																		
<b>Legittimazione negoziale</b>	<i>Datore di lavoro</i> [NdA]	Impresa committente																		
	Associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda	RSU dello stabilimento di Paderno Dugnano (MI)																		
<b>Intese finalizzate a</b>	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Art. 8 d.l. n. 138/2011</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>maggior occupazione</td></tr> <tr><td>qualità dei contratti di lavoro</td></tr> <tr><td>adozione di forme di partecipazione dei lavoratori</td></tr> <tr><td>emersione del lavoro irregolare</td></tr> <tr><td>incrementi di competitività</td></tr> <tr><td>incrementi di salario</td></tr> <tr><td>gestione delle crisi aziendali e occupazionali</td></tr> <tr><td>investimenti</td></tr> <tr><td>avvio di nuove attività</td></tr> </tbody> </table>	Art. 8 d.l. n. 138/2011	maggior occupazione	qualità dei contratti di lavoro	adozione di forme di partecipazione dei lavoratori	emersione del lavoro irregolare	incrementi di competitività	incrementi di salario	gestione delle crisi aziendali e occupazionali	investimenti	avvio di nuove attività	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Accordo ILVA Paderno Dugnano</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>difesa dell'occupazione del sito produttivo</td></tr> <tr><td>aggiornamenti impiantistici</td></tr> <tr><td>potenziamento dell'organizzazione tecnica e amministrativa</td></tr> <tr><td>studio di una nuova logistica di stabilimento</td></tr> <tr><td>incremento delle formazioni specifiche ai dipendenti</td></tr> <tr><td>miglioramento della propria posizione commerciale nei mercati di riferimento</td></tr> </tbody> </table>	Accordo ILVA Paderno Dugnano	difesa dell'occupazione del sito produttivo	aggiornamenti impiantistici	potenziamento dell'organizzazione tecnica e amministrativa	studio di una nuova logistica di stabilimento	incremento delle formazioni specifiche ai dipendenti	miglioramento della propria posizione commerciale nei mercati di riferimento	
Art. 8 d.l. n. 138/2011																				
maggior occupazione																				
qualità dei contratti di lavoro																				
adozione di forme di partecipazione dei lavoratori																				
emersione del lavoro irregolare																				
incrementi di competitività																				
incrementi di salario																				
gestione delle crisi aziendali e occupazionali																				
investimenti																				
avvio di nuove attività																				
Accordo ILVA Paderno Dugnano																				
difesa dell'occupazione del sito produttivo																				
aggiornamenti impiantistici																				
potenziamento dell'organizzazione tecnica e amministrativa																				
studio di una nuova logistica di stabilimento																				
incremento delle formazioni specifiche ai dipendenti																				
miglioramento della propria posizione commerciale nei mercati di riferimento																				

<b>Oggetto</b>	Le specifiche intese di cui al comma 1 possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l'organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento: [...] c) [...] al regime della solidarietà negli appalti...	ILVA S.p.A. – stabilimento di Paderno Dugnano – non sarà soggetta per gli appalti ad oggi in atto e per i futuri che dovessero essere ancora assegnati, al vincolo di solidarietà previsto dal decreto legge 223/2006 convertito dalla legge 248/2006 e successive modificazioni	
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------